



**COMUNE DI NAPOLI**  
**AREA TUTELA DEL TERRITORIO**  
Servizio Sicurezza Abitativa

**Ordinanza sindacale**  
**n.857 del 27.08.2025**

**OGGETTO: Provvedimento a tutela della pubblica incolumità per il fabbricato di via Eurialo n.110.** ID. N° 694 B/25.

**IL SINDACO**

**Premesso che** l'immobile di Via Severino Boezio 26, confinante con l'immobile di via Eurialo 110, è stato oggetto di verifica da parte di tecnici abilitati alla compilazione delle schede AEDES. *Il resoconto della Scheda Aedes n.262271/25* acquista con PG/2025/402102, relativa all'immobile di via Severino Boezio 26, riporta il seguente giudizio di agibilità: B+F, ovvero: (B), "Edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di P.I."; (F) "Edificio Inagibile per rischio esterno" dove il rischio esterno è rappresentato dal fabbricato sito in via Eurialo n.110.

In particolare i tecnici che hanno elaborato la suddetta scheda riportano: Giudizio B (relativo al fabbricato di via Severino Boezio 26): "Inagibilità temporanea parziale afferente all'area esterna di pertinenza condominiale caratterizzata dalla presenza di masse incombenti dai balconi e dal cornicione. Si suggeriscono la messa in sicurezza attraverso reti di protezione"; Giudizio F : "Rischio esterno basso con P.I. sulla via interna di pertinenza dell'Interno 1, dovuta all'incombenza di masse incoerenti per il quale si suggerisce il P.I. transennature e protezione passaggi".

La diffida del Servizio Sicurezza Abitativa PG/2025/671048, *con riferimento all'edificio con accesso in via Eurialo n.110*, dispone: a scopo cautelativo, una accurata verifica di tutte le facciate dell'edificio, con particolare attenzione ai balconi, agli intonaci, ai cornicioni e comunque a tutti gli elementi aggettanti; a non praticare né far praticare le aree pubbliche e private sottostanti tutte le facciate dell'edificio ed esposte alla caduta di materiale, fino ad eliminato pericolo; a non praticare e far praticare i balconi, terrazzi ed affacci di tutte le facciate dell'edificio ed esposte alla caduta di materiale, fino ad eliminato pericolo. Ad eseguire immediatamente senza alcun indugio tutte le misure necessarie per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni da temuti crolli/cedimenti della struttura stessa, mediante l'esecuzione dei relativi accertamenti tecnici con le eventuali opere di messa in sicurezza dei luoghi, in ottemperanza all'articolo 47 del Regolamento edilizio, e di quanto ritenuto necessario per rimuovere lo stato di pericolo.

**Rilevato che** agli atti del Servizio Sicurezza Abitativa, nonostante la diffida, non risulta acquisito idoneo *certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo* relativo ai dissesti sopra indicati.

**Considerato che** allo stato i dissesti rilevati costituiscono potenziali pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e, pertanto, sussiste l'urgenza di provvedere a eseguire i relativi accertamenti con le eventuali opere provvisorie di messa in sicurezza al fine di eliminare ogni pericolo per la tutela di incolumità delle persone e integrità dei beni.

**Visti**

- la Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- il Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali* e in particolare l'articolo 54, comma 4 prevede che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
- il *Regolamento edilizio* approvato con decreto dell'Amministrazione provinciale n.604 del 6 agosto 1999, così come modificato e integrato dalle norme di attuazione della variante generale

al Prg, approvata con DPGRC n.323 del 11 giugno 2004 e dalla Delibera Consiliare n.37 del 18 novembre 2011.

**Preso atto che** il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di cui all'art.6, co.1 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti ed oscurati.

Tanto premesso,

Il Dirigente  
Valeria Vanella

## ORDINA

### **AI OMISSIS:**

Ad eseguire, a scopo cautelativo, una accurata verifica di tutte le facciate dell'edificio, con particolare attenzione ai balconi, agli intonaci, ai cornicioni e comunque a tutti gli elementi aggettanti;

- A non praticare né far praticare le aree pubbliche e private sottostanti tutte le facciate dell'edificio ed esposte alla caduta di materiale, fino ad eliminato pericolo; A non praticare e far praticare i balconi, terrazzi ed affacci di tutte le facciate dell'edificio ed esposte alla caduta di materiale, fino ad eliminato pericolo.

Ad eseguire immediatamente senza alcun indugio tutte le misure necessarie per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni da temuti crolli/cedimenti della struttura stessa, mediante l'esecuzione dei relativi accertamenti tecnici con le eventuali opere di messa in sicurezza dei luoghi, in ottemperanza all'articolo 47 del Regolamento edilizio, e di quanto ritenuto necessario per rimuovere lo stato di pericolo.

Il soggetto destinatario del provvedimento, ultimate le opere di assicurazione e/o gli accertamenti, è tenuto a presentare al *Servizio Sicurezza Abitativa*, tramite invio telematico a mezzo PEC, al protocollo generale del Comune di Napoli e al medesimo Servizio, il relativo **certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo** (Modello CEP) redatto secondo il modello periodicamente aggiornato prelevabile dal sito istituzionale del Comune di Napoli alla area tematica "Urbanistica, Patrimonio, Politiche per la Casa, Cimiteri cittadini" sottosezione "*Servizio Sicurezza Abitativa*", dal quale deve risultare che a seguito degli accertamenti effettuati e degli interventi eseguiti è stato eliminato ogni pericolo per la pubblica incolumità per la tutela delle persone e integrità dei beni specificando se le zone interdette possono essere praticate oppure se persistono limitazioni alla praticabilità. Lo stesso, inoltre, deve contenere in calce la seguente dicitura: «si solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei confronti di terzi per quanto intimato nella diffida».

### **Il medesimo soggetto viene informato che:**

- eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a carico dello stesso soggetto destinatario del medesimo provvedimento;
- l'accesso alle aree interdette sarà consentito esclusivamente ai tecnici abilitati e alle ditte incaricate per l'effettuazione del ripristino delle condizioni di sicurezza;
- in caso di inottemperanza sarà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli articoli 650 e 677 del *Codice Penale*, salvo ogni ulteriore provvedimento e sanzioni previste dalla normativa vigente, anche nel caso di presentazione di CEP difforme alle modalità indicate;
- per l'esecuzione delle opere definitive di sistemazione dell'immobile si dovrà acquisire idoneo titolo edilizio, nonché i relativi atti di assenso rilasciati dagli enti competenti;
- va regolarizzata presso il servizio competente l'eventuale occupazione di suolo pubblico interessato dall'interdizione delle aree e/o dall'installazione di opere di messa in sicurezza ai sensi del vigente *Regolamento COSAP*;
- il presente provvedimento potrà essere impugnato al *Tribunale Amministrativo Regionale della Campania* entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al *Presidente della Repubblica* nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

Il presente provvedimento è sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco  
Gaetano Manfredi

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005 smi, Codice amministrazione digitale. Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.*